



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

NUMERO 135 Reg. Gen. del 29-12-2018

ORIGINALE

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

Numero 127 del 29-12-2018

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI
GENERE DAL 31.12.2018 AL 01.01.2019 DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE - IN
CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO

Premesso che in tutta Italia è diffusa la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;

CONSIDERATO

- ✓ Che puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli Organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- ✓ CHE esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche rilevanti, sia per chi li maneggia, sia per cui fortuitamente ne venisse colpito;
- ✓ CHE, sia pure in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dare luogo a detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati o usati da bambini;
- ✓ CHE altresì serie conseguenze si possono determinare anche a carico di animali domestici nonché a fauna selvatica laddove il fragore dei petardi oltre a generare in essi una reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così a rischio di smarrimento e investimento, mettendo in serio pericolo anche cittadini che fortuitamente li incontrano sulla viabilità;
- ✓ CHE possono determinarsi anche ingenti danni alle cose con il rischio di incendio connesso al contatto con sostanze esplosive (danni ad automobili, cassonetti ecc..)

DATO ATTO altresì che per pubblica incolumità si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei Centri Urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone.

CHE si ritiene opportuno altresì nell'occasione del Capodanno in Piazza disporre il divieto di vendita di bevande - in contenitori di vetro e lattine per tutta la durata dell'evento a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per tutti gli esercizi di commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, per distributori automatici, per circoli privati, nonché per le attività artigianali che vendono prodotti confezionati in contenitori di vetro o lattine.

CHE l'Amministrazione Comunale intende promuovere azione specifica di tutela, prevenzione ed incolumità dei cittadini, così come da Circolare n. 559/2001 Ministero Interno - Disposizioni in materia di sicurezza e

tutela della pubblica incolumità in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS

VISTO l'art. 7 bis e art. 54 del TUEELL

VISTA la Legge 68/81 nonché la L. n. 125/08

VISTO l'art.659 Codice Penale

ORDINA

dal 31 dicembre 2018 al 01 gennaio 2019 il DIVIETO, IL TRASPORTO e UTILIZZO di fuochi d'artificio, mortaretti, artifici esplodenti in genere e prodotti pirotecnici, anche se in libera vendita,

ORDINA

- il divieto di vendita o di cessione per asporto di bevande alcoliche, analcoliche e super alcoliche in bottiglia, lattine, contenitori di vetro e bicchieri di vetro presso esercizi pubblici. Nella suddetta area cittadina è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro di qualsiasi bevanda **solo all'interno** dei locali autorizzati alla mescita. Negli altri casi è consentita la sola somministrazione nei bicchieri di plastica

AVVERTE CHE

- all'accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti e dei materiali, se pur legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi secondo le norme di cui agli artt. 13 e 0 della L.689 /1981, oltre alla sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500.00

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso affissione all'albo pretorio on line e alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Guglionesi, oltre che nell'area indicata per l'evento.
- che venga trasmessa al Comando di Polizia Locale nonché all'Arma dei Carabinieri Stazione di Guglionesi –

AVVISA CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR entro i termini di cui al Dlvo 104/2010 o in alternativa ricorso straordinario Capo di Stato ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 gg. I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

Il Sindaco
avv. Mario Bellotti

IL SINDACO
MARIO BELLOTTI
